

Mario Folino Gallo

Falerna e le lotte contadine per l'occupazione della terra



2014

Garibaldi aveva unificato l'Italia, i latifondisti, che avevano aiutato lo Stato nella repressione del banditismo, si allearono alla borghesia industriale del Settentrione: la degradazione economica spense le ultime speranze delle masse contadine del Sud. Le rivolte per la miseria in Calabria furono represses con la violenza e un'assemblea di proprietari terrieri aveva addirittura avanzato la proposta al Governo di abolire le scuole per le classi subalterne, cosa che adesso si sta riproponendo con una "scuola per censo". L'emigrazione segnò, quindi, l'unica via di salvezza, i giovani, gli uomini abili, partivano. All'inizio del secolo oltre mezzo milione di italiani varcò l'Oceano e fino al 1914 circa dieci milioni abbandonarono la Patria, metà dei quali costituita da meridionali in cerca di fortuna negli Stati Uniti e nel Sud America. Il tenore di vita migliorò allorquando incominciarono a pervenire alle famiglie proletarie le rimesse di grandi somme di danaro da parte dei congiunti emigrati e ciò contribuì a risanare pure la bilancia commerciale nazionale. In seguito con il Fascismo, precluso lo sbocco dell'emigrazione, si poté soltanto scegliere l'arruolamento tra i "volontari" dell'Etiopia. A risolvere il problema sarà ancora l'emigrazione, intensificatasi specialmente verso l'Europa e l'Italia del Nord. Quelli rimasti, finita la guerra e la liberazione dal fascismo, pensarono fosse venuto il momento di riappropriarsi della terra. Donne in testa, che la guerra la vivevano in patria. L'episodio più emblematico riguardante l'occupazione delle terre incolte fu l'eccidio di Melissa nel 1949, dove - oltre ai feriti - tre giovani caddero colpiti dalle forze dell'ordine. Quel sabato 29 ottobre erano giunti con i propri compagni nella zona di Fragalà, muniti soltanto di attrezzi agricoli, per coltivare un pezzo di terra e sfamare i propri familiari. Madri imbracciati i forconi lottavano per la sopravvivenza. Ma l'ideale di uguaglianza e di libertà che ritenevano d'aver raggiunto veniva infranto dai poliziotti chiamati ad intervenire dallo strapotere degli agrari. Nella stessa provincia, precedentemente, avevano invaso le terre migliaia di altri lavoratori a Crotone, Strongoli e Isola Capo Rizzuto. Dopo la strage di Melissa, nel 1950, l'occupazione si estese fino ad Arasì, Barritteri, Bova, Cannavà, Cannavò, Canolo, Caulonia, Focà, Gioia Tauro, Melicuccà, Messignadi, Molochio, Ortì, Palizzi, Palmi, Polistena, Rosarno, S. Ferdinando, S. Martino, Seminara, Stignano, Straorino, Taurianova e Tresilico.

Sergio Gambino da il Vizzarro giovedì 05 aprile 2012

A Falerna dove la vertenza sugli usi civici si era conclusa favorevolmente per i cittadini, vertenza che si era trascinata dal 1811, all'indomani dell'abolizione del feudalesimo da parte dei Francesi. Quindi divennero possessori dei terreni sui quali esercitavano quei diritti da tempo immemore. A Falerna, lo scontro di classe, risultava attutito anche per effetto della suddivisione della proprietà comunale, mentre nasceva la coscienza di un diritto alla terra comune. È questo il retroterra storico culturale con cui i contadini di Falerna affrontarono le lotte e le occupazioni delle terre. A Falerna, oltre cento contadini capeggiati da Francesco Spinelli detto "Rivolto" all'alba del 16 settembre 1946 invasero alcuni fondi del Marchese De Luca in agro di Nocera Terrinese.

Inervista a Francesco Spinelli "Rivolto" nel 1989 dal libro di Franco Ferlaino "Da Melissa a Nocera" pag.138

Io ero segretario della camera del lavoro di Falerna, ero mobilitato per organizzare anche quelle di Nocera T. San Mango Martirano e Gizzeria. Il 1945 costituimmo la cooperativa "La Popolare" cooperativa di lavoro, di commercio ed agricola. L'avvocato Maruca, notaio, che era un mio parente benestante, disse che erano necessari tre atti, ma siccome c'era il notaio Don Felice Ventura che era la pecora nera della famiglia e che voleva andare in culo a Don Vittorio Ventura, la costituimmo presso di questo che fece un solo atto. Io ero il gestore, Mendicino Pasquale era il presidente ed i consiglieri erano: Trunzo Giuseppe Trunzo Francesco Renne Salvatore Floro Giuseppina, Spinelli Gregorio Davoli Francesco e comunque non mi ricordo bene. Nel 46 io ebbi un abboccamento col compagno Miceli che era l'organizzatore generale, poi divenne deputato e prese il posto di segretario provinciale il compagno Cinanni. Il 16 settembre del 1946 io e molte altre persone partimmo per occupare le terre della "Pantanusa" un fondo di 800 tomolate di proprietà del Marchese Giuseppe De Luca. Avevamo incominciato già a lavorare la terra con le vacche e con l'aratro ed avevamo anche incominciato a tagliare erba e cespugli. Noi fummo processati perché la legge Segni che consentiva di occupare le terre parzialmente incolte e mal coltivate andava in vigore dal 18 settembre; ma restammo ad occupare il fondo fino all'arrivo degli altri occupanti, circa un centinaio, che avevano pensato di non esporsi prima dell'entrata in vigore della legge. Per fortuna il maresciallo era dalla nostra parte, un maresciallo che era repubblicano e non poteva dirlo perché ancora eravamo nel periodo dell'interregno; Non c'era più il Re ma non era ancora stata fatta la Repubblica. Le terre occupate erano costituite da bosco ceduo acquitrinoso. Poi si erano mossi anche quelli di Nocera ed anche quelli di Campora. Quelli di Nocera occuparono le terre delle "Macchie" de Luca, però non fecero suonare le campane. Il Marchese poi denunciò 45 persone di quelli che eravamo andati ad occupare le terre anticipatamente ed io fui processato per istigazione. L'intervistato intendeva dire che a Nocera non si ebbe il coraggio di fare l'occupazione in aperto contrasto con i padroni, mentre a Falerna erano state fatte suonare le campane per dare il via alla marcia di occupazione. Questa curiosa annotazione conferma il carattere differente di due popolazioni, dovuto soprattutto alle differenti condizioni strutturali a cui abbiamo già fatto riferimento: la presenza a Nocera, del latifondo e conseguenzialmente anche di una

maggior sodditanza nei rapporti di produzione, induceva i dirigenti ad adottare tattiche organizzative e di lotta basate sulla sorpresa.

Dopo poco tempo il 2 ottobre il Prefetto Solimena emise il decreto di concessione, anche per le terre del fondo acquitrinoso detto “Pantanusa” si espresse a favore degli occupanti e le concesse a “La Popolare” di Falerna con l’obbligo di disboscarle. Il Marchese a noi Falernesì ci dava la nuda terra e si riservava il diritto di prendersi il frutto, cioè le piante che vi erano sul fondo; ma essendo selvatiche chiese di avere da ciascuno un quintale di carbone da fare con quelle piante.

Dopo i fatti di Portella delle Ginestre, dove un drappello di banditi sparò a raffica sulla folla riunita per celebrare la festa del lavoro, il movimento contadino subì una battuta d’arresto non indifferente; ma non mancarono rebbiose ed incontenibili reazioni di protesta. Tra le reazioni significative si riporta quella del 18 maggio del 1947 che a Falerna, vide molti braccianti e contadini invadere i terreni di proprietà comunale sottoposti a vincolo Forestale.

Ecco l’elenco delle persone imputate: Crocco Giuseppe fu Alfonso, Trunzo Clemente fu Michele, Porco Nicola Mariano fu Nicola, Gatti Raffaele d’ignoti, Fiore Orlando di Domenico, Nicastrì Rosario fu Gennaro, Bartolotta Rosario fu Giuseppe, Ferraro Mariano fu Francesco, Ciclone Vincenzo d’ignoti, Campisano Francesco fu Francescantonio, Benvenuto Iginio di Tommaso, Trunzo Francesco fu Francescantonio, Campisano Michele di Nicola, Floro Pasquale fu Giovanni, Raso Bernardo di Michelangelo, Monteleone Anna di Emanuele, Mendicino Fedele di Antonio, Raso Fiore di Michelangelo, Abiuso Pietro fu Gennaro, Fera Gaetano fu Carmine, Giovannone Antonio fu Florio, Tiziano Ferdinando fu Ferdinando, Folino Gallo Serafino fu Antonio, Campisano Pietro di Domenico, Campisano Raffaele fu Antonio, Porco Michele fu Santo.

Il Pretore G Lombardi Satriani in fatto rileva che l’occupazione era avvenuta con l’aquiescenza del comune di Falerna, che aveva avviato le pratiche per legittimare l’anomala posizione, ma senza autorizzazione del Corpo Forestale. Pertanto il reato non sussiste perché intanto si ha invasione di terreno in quanto si occupa del suolo contro la volontà tacita o espressa del legittimo proprietario. Tutti gli imputati, pertanto vennero assolti da tale capo di imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Seguirono altre proteste, dove le donne di Falerna furono protagoniste di primo piano, il 13 e 14 di marzo 1949 venivano organizzate due manifestazioni consecutive di protesta contro il provvedimento di estromissione delle terre occupate. Furono imputate 14 persone per manifestazioni sediziose.

Ecco l’elenco delle persone imputate:

Trunzo Francesco fu Francesco Antonio, Faustino Giovito fu Giovanni, Perri Bonaventura fu Salvatore, Rotella Tommaso fu Antonio, Ferraro Salvatore fu Francesco, Folino Gallo Francesco fu Nicola, Pallone Francesco di Gennaro, Spartano Teodora di n.n. Villella Nicolina di Giuseppe, Porco Francesca fu Nicola,

Ponelli Saveria di Rosario, Aiello Filomena di Carmine, Fiore Risplendente Ottorina fu Domenico, Aiello Saveria fu Michele.

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Nocera Terinese

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro :

- 1)Gambaro Francesco Luigi di Nicola
- 2)Scalercio Natale fu Raffaele
- 3)Mastroianni Francesco di Luigi
- 4)Crocco Giuseppe di n.n.
- 5)Maruca Ippolito fu Nicola
- 6)Marciano Tommaso fu Vincenzo
- 7)Marciano Luigi di Tommaso
- 8)Saporito Raffaele fu Antonio
- 9)Nicastri Nicola di Michele
- 10)Aiello Giovanni fu Francesco
- 11)Fiore Orlando di Domenico
- 12)Gallo Pasquale di Francesco
- 13)Campisano Natale di Giuseppe
- 14)Gallo Natale di Antonio
- 15)Nicastri Dario di Nicola
- 16)Cunsolo Salvatore fu Natale
- 17)Spinelli Romolo fu Giuseppe

- 18)De Sensi Pasquale di n.n.
 - 19)Ferraro Mariano Nicola fu Ottaviano
 - 20)Spinelli Vito Saverio fu Paolo
 - 21)Bartolotta Cesare fu Giovanni
 - 22)Stranges Giuseppe fu Giacomo
 - 23)Caligiuri Francesco di Antonio
 - 24)Vaccaro Vincenzo di Annunziato
 - 25)Pallone Francesco di Gennaro
 - 26)Villella Pietro di F.Antonio
 - 27)Campisano Antonio di F.Antonio
 - 28)Ottobrino Antonio di n.n.
 - 29)Vaccaro Giuseppe di Michele
 - 30)Gallo Nicola fu Giuseppe
 - 31)Crocco Fioravante fu Pietro
 - 32)Tiziano Ferdinando fu Ferdinando
 - 33)Rago Giuseppe di n.n.
 - 34)Nicastri Salvatore fu Rosario
 - 35)Motta Carmine di Vincenzo
 - 36)Storace Francesco di Pilade
 - 37)Formica Armando di Francesco P.
 - 38)Gigliotti Rosario Francesco di Giuseppe
- Tutti da Falerna

IMPUTATI : del reato di cui agli art.633, II0 c.p. per aver invaso arbitrariamente ed in concorso tra di loro circa 4 ettari di terreno in contrada "Paria", circa un ettaro in contrada "Pandolfo", circa 3 ettari in contrada "Antonazzo", nonchè altro terreno in contrada "Quella banda" di proprietà di Ventura Antonio, Silvagni Francesco, Spinelli Pietro e Del Trono Riccardo.

In luogo di Falerna il 5/3/1950

In esito dell'odierno orale dibattimento;

Sentito il P.M. nella sua orale requisitoria, i difensori e gli imputati presenti, che per ultimi hanno la parola.

Ritenuto in fatto che in base a rapporto dei Carabinieri venivano denunciati e portati al giudizio i prevenuti quali responsabili del reato in epigrafe. Che al dibattimento restava accertato che il fatto commesso dagli imputati è un episodio del vasto movimento di contadini, che, nella fine di febbraio ed i primi di marzo 1950 presero ad occupare in diverse zone vari appezzamenti di terreno, sulla pretesa di doverli porre a coltura risultando essi incolti e mai coltivati. Invero il movimento fu organizzato e diretto dalle organizzazioni sindacali delle quali gli occupanti dipendevano ed essi hanno posto a loro discolta la circostanza che, essendo stati spinti all'occupazione appunto dai propri dirigenti sindacali, ritenevano di agire nella legalità, anche perchè ad essi veniva assicurato che una apposita legge era stata pubblicata. La giustificazione non può essere presa in considerazione, risultando, un elementare espediente difensivo, dal momento che le Forze dell'Ordine più volte si recarono in pattuglie sui terreni occupati ed invitarono pacificamente gli occupanti a desistere dall'azione criminosa, e ciò malgrado essi non abbandonarono i terreni, determinando si a far solo in un secondo momento, quando cioè le ripetute Forze ebbero ad intervenire con maggiore energia.

Pertanto la responsabilità penale dei prevenuti, ad eccezione di coloro fra essi che ebbero a provare la loro innocenza, così come sarà esaminato in appresso, risulta pienamente provata.

Appare però al giudicante che l'imputazione, così come formulata in rubrica debba essere modificata, riscontrandosi ricorrenti nella specie gli estremi del reato di cui all'art. 634 c.p. più specificamente con quelli di cui all'art.633 stesso codice. Ed infatti, poichè l'elemento violenza (come aggravante nel caso dell'art.633 e come

l'elemento continuativo nel caso dell'art.634) il concretizzarsi di uno piuttosto di un altro dei due reati dipende dal fine cui l'agente tende con commissione del fatto. In altri termini, ricorrendo nella commissione di un'arbitraria occupazione di terreni l'estremo della violenza può configurare l'una forma di reato piuttosto che l'altra, bisogna avere riguardo al fine dell'agente, restando diversamente inesplicabile la diversa configurazione giuridica del fatto, che risulta essere identico nei due casi, perciò che riguarda le modalità di esecuzione. Ora, nel caso, essendo la violenza insita nel numero rilevante di persone occupanti la stessa zona di terreno, sono da porsi il quesito a cosa miravano gli imputati con l'occupazione? La risposta appare inequivocabile, poichè nel fatto si riscontrano precisi gli elementi dello spoglio violento del possesso: gli occupanti miravano a privare il possessore del potere sul terreno sostituendosi ad esso nel compiere gli atti di disponibilità dello stesso, ponendolo a coltura nei modi che ad essi sarebbe parso più opportuno, ed infatti se gli occupanti non fossero stati allontanati dai terreni occupati questi sarebbero stati detratti completamente alla disponibilità possessoria dei proprietari o dei conduttori, i quali appunto perciò sarebbero stati spogliati violentemente dal pacifico possesso del terreno.

Or dunque, poichè dallo spoglio a norma dell'art.1168 c.c. la violenza è elemento caratteristico, deriva come ovvia conseguenza che l'implicita violenza ricorrente nel fatto degli imputati è elemento caratteristico ed integratore del reato di cui all'art. 634 c.p. Gli imputati debbono perciò rispondere di tale reato, non ostando alla modificazione la generica affermazione di invasione fatta nella rubrica. In particolare posizione si trova l'imputato Ottobriano Antonio di nn. , il quale ha provato attraverso i testi Floro Ildebrando e Villano Natale circostanza tale che effettivamente potrebbe portare a ritenere che lo stesso non ebbe a partecipare all'occupazione. Pertanto egli va mandato assolto per insufficienza di prove. Agli imputati De Sensi Pasquale, Gigliotti Rosario e Formica Armando può essere concesso il perdono giudiziale. Per gli altri pena equa appare quella di mesi uno di reclusione e £2500 di multa ciascuno, pena che va maggiorata come di legge per quegli imputati ai quali in dibattimento è stata contestata la recidiva.

Letti ed approvati gli art.634 c.p. 479,483 c.p.p.

Assolve Ottobriano Antonio dal reato di cui all'art.634 c.p. , così modificata la rubrica, per insufficienza di prove. Dichiara di non doversi procedere a carico di De Sensi Pasquale, Gigliotti Rosario e Formica Armando, per concessione del perdono giudiziale.

Dichiara Gambaro Francesco, Scalercio Natale, Crocco Giuseppe, Maruca Ippolito, Marciano Tommaso, Marciano Luigi, Saporito Raffaele, Nicastri Nicola, Aiello Giovanni, Fiore Orlando, Gallo Pasquale, Campisano Natale, Gallo Natale, Nicastri Dario, Cunsolo Salvatore, Spinelli Romolo, Ferraro Mariano Nicola, Spinelli Vito, Bartolotta Cesare, Strangis Giuseppe, Caligiuri Francesco, Vaccaro Vincenzo, Pallone Francesco, Villella Pietro, Campisano Antonio, Vaccaro Giuseppe, Gallo Nicola, Crocco Fioravante, Tiziano Ferdinando, Raco Giuseppe, Nicastri Salvatore, Motta Carmine e Storace Francesco colpevoli del reato di cui all'art. 634 c.p. così modificata la rubrica e li condanna come appresso: Mastroianni Francesco, Marciano Tommaso, Aiello Giovanni, Gallo Pasquale, Gallo Natale, Spinelli Romolo, Ferraro Mariano, Spinelli Vito e Campisano Antonio alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione e £3500 di multa ciascuno, in virtù della recidiva a loro contestata; Gambaro Francesco, Scalercio Natale, Crocco Giuseppe, Maruca Ippolito, Marciano Luigi, Saporito Raffaele, Nicastri Nicola, Fiore Orlando, Campisano Natale, Nicastri Dario, Cunsolo Salvatore, Bartolotta Cesare, Strangis Giuseppe, Caligiuri Francesco, Vaccaro Vincenzo, Pallone Francesco, Villella Pietro, Vaccaro Giuseppe, Gallo Nicola, Crocco Fioravante, Tiziano Ferdinando, Raco Giuseppe, Nicastri Salvatore, Motta Carmine e Storace Francesco alla pena di mesi uno di reclusione e £2500 di multa ciascuno. Tutti in solido alle spese processuali. Sospende la pena a termini e condizioni di legge, a Gambaro Francesco, Scalercio Natale, Crocco Giuseppe, Maruca Ippolito, Marciano Luigi, Saporito Raffaele, Nicastri Nicola, Fiore Orlando, Campisano Natale, Nicastri Dario, Cunsolo Salvatore, Bartolotta Cesare, , Strangis Giuseppe, Caligiuri Francesco, Vaccaro Vincenzo, Pallone Francesco, Villella Pietro, Vaccaro Giuseppe, Gallo Nicola, Crocco Fioravante, Tiziano Ferdinando, Raco Giuseppe, Nicastri Salvatore, Motta Carmine e Storace Francesco.

Nocera Terinese lì 28/03/1951

Il Vicepretore Antonio Magnavita

Scalercio

In nome del Popolo Italiano

Il Pretore di Nocera Terinese

N, Reg. Gen. 64/50

ha pronunciato la seguente

Sentenza N. 63

SENTENZA

Nella causa penale

CONTRO

- 308*
- 109*
- 42*
- 168*
- a 18/11 ilarische opera
per autorizzazione del Pretore
Pretore Giuseppe Scavone*
- 1) Gambaro Francesco Luigi di Nicola
2) Scalercio Natale fu Raffaele
3) Mastroianni Francesco di Luigi
4) Crocco Giuseppe di nn.
5) Maruca Ippolito fu Nicola
6) Marciano Tommaso fu Vincenzo
7) Marciano Luigi di Tommaso
8) Saporito Raffaele fu Antonio
9) Nicastrì Nicola di Michele
10) Aiello Giovanni fu Francesco
11) Fiore Orlando di Domenico
12) Gallo Pasquale di Francesco
13) Campisano Natale di ~~F. Antonio~~ Giuseppe
14) Gallo Natale di ~~Giuseppe~~ F. Antonio
15) Nicastrì Dario di Nicola
16) Cunsolo Salvatore fu Natale
17) Spinelli Romolo fu Giuseppe
18) De Sensi Pasquale di **IMPUTATI**
19) Ferraro Mariano Nicola fu Ottaviano
20) Spinelli Vito Saverio fu Paolo
21) Bartolotta Cesare fu Giovanni
22) Stranges Giuseppe fu Giacomo
23) Caligiuri Francesco di Antonio
24) Vaccaro Vincenzo di Annunziato
25) Pallone Francesco di Gennaro
26) Villella Pietro di F. Antonio
27) Campisano Antonio di F. Antonio
28) Ottobrinò Antonio di nn.
29) Vaccaro ~~Giuseppe~~ si Michele
30) Gallo Nicola fu Giuseppe
31) Crocco Fioravante fu Pietro
32) Tiziano Ferdinando fu Ferdinando
33) Rego Giuseppe di nn.
34) Nicastrì Salvatore fu Rosario
35) Notta Carmine di Vincenzo
36) Storace Francesco di Pilade
37) Formica Armando di Francesco P.
38) Gigliotti Rosario Francesco di Giuseppe - tutti da Faierna-
- IMPUTATI: del resto di cui agli artt. 633, 110 c.p. per avere invaso arbi-
trariamente ed in concorso tra di loro circa 4 ettari di terreno in cont.
"Faria", circa un ettaro in cont. "Pandolfo", circa 3 ettari in cont. "Anto-
mazzo", nonché altro terreno in cont. "Quellabanda" di proprietà di Ventu-
ra Antonio, Silvagni Francesco, Spinelli Pietro e Del Trono Riccardo.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il V. Pretore di Nocera Terinese Dott. Magnavita Antonio
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa penale

Contro

- 1)Faustino Giovita di Giovanni – Contumace
- 2)Gallo Paolo fu Gennaro
- 3)Nicastri Giuseppe fu Giuseppe
- 4)Sisto Eugenio di n.n.
- 5)Isabella Vincenzo di Antonio
- 6)Mendicino Giovanni fu Gregorio
- 7)Vescio Santo fu Rosario
- 8) Pati Vincenzo fu Francesco
- 9) Crocco Domenico fu Giovanni
- 10)Mendicino Vincenzo di Giovanni
- 11)Ferraro Salvatore fu Francesco -Contumace-
- 12)Aiello Luigi fu Tommaso
- 13)Stella Santo di Francesco
- 14) D'Agostino Alfredo di Ernesto
- 15)Campisano Natale di Giuseppe
- 16)Campisano Antonio di Francesco
- 17)Aiello Vincenzo di Luigi
- 18)Floro Pietro di Rosario -Contumace-
- 19)Bartolotta Felice fu Antonio
- 20)Campisano Pietro fu Domenico
- 21)Niccoli Michele di Antonio
- 22)Floro Candido fu Natale
- 23)Benvenuto Buovo di Tommaso
- 24)Trunzo Francesco fu F. Antonio
- 25)Mendicino Giuseppe di Nicola
- 26)Crocco Edmondo di Domenico
- 27)Rotella Tommaso fu Antonio

- 28) Pallone Gennaro fu Ignazio
 - 29) Floro Amabile Nicola di n.n.
 - 30) Calisto Odoardo di n.n.
 - 31) Nicastri Fiorigi fu Rosario
 - 32) Fiore Orlando di Domenico
 - 33) Crocco Vincenzo Salvatore fu Alfonso
 - 34) Morosini Francesco di n.n.
 - 35) Floro Gennaro di n.n.
 - 36) Campisano Antonio fu Domenico
 - 37) Crocco Giovanni fu Pietro
 - 38) Gallo Natale di F. Antonio
 - 39) Nicastri Francesco fu Foca
 - 40) Ferraro Mariano di Domenico
 - 41) Ruperto Nicola fu Clemente
 - 42) Villano Giovanni di Giuseppe
 - 43) Damiano Carmine di Francesco
 - 44) Scalercio Ortensio di Raffaele
 - 45) Aiello Rosario di Paquale
 - 46) Gracco Giacinto di Virgilio
 - 47) Stella Davide Gioacchino di Giuseppe
 - 48) Ferraro Mariano fu Francesco
 - 49) Pontieri Angelo fu Michele
 - 50) Damiano Ortensio di Domenico
 - 51) Aurelio Nicola di n.n.
 - 52) Vescio Tommaso di Santo
 - 53) Stella Giuseppe di Gioacchino
 - 54) Umbertino Giuseppe di n.n.
 - 55) Campisano Giuseppe di Antonio
 - 56) Renne Orlando di Riccardo -Minore-
 - 57) Crocco G. Salvatore fu Antonio
- Tutti da Falerna
- 58) Vaccaro Vincenzo di Carmine
 - 59) Guido G. Battista di Vincenzo
 - 60) Mastroianni Santo di Vincenzo
 - 61) Curcio Michele fu Marco
 - 62) Vacacro Saverio fu Giuseppe
 - 63) Damiano Francesco fu Giuseppe

- 64) Damiano Antonio di Domenico
- 65) Vaccaro Alberto di Tommaso
- 66) Vaccaro Andrea di Giuseppe
- 67) Trunzo Pietro di Giuseppe
- 68) Trunzo Giuseppe di Michele
- 69) Alberti Battista di n.n.
- 70) Mendicino Giovanni di Nicola
da Nocera Terinese

Imputati

Del reato di cui agli atti artt. 633 e II0 C.P. per avere invaso arbitrariamente ed in concorso tra di loro terreni di proprietà di Giuseppe e Carlo De Luca di Lizzano in contrada "Monachello" dell'agro di Nocera Terinese.

Nocera Terinese il 28 /2 /1950

In esito all'odierno dibattimento;

Sentito il P. M. nella sua orale requisitoria, i difensori e gli imputati che per ultimi hanno avuto la parola.

Ritenuto in fatto che in base a rapporto dei Carabinieri di Nocera Terinese venivano denunciati e portati a giudizio i prevenuti per rispondere del reato in epigrafe. Che al dibattimento restava accertato che il fatto commesso dagli imputati è un episodio del vasto movimento di contadini, che nella fine di febbraio ed i primi di marzo 1950; presero ad occupare in diverse zone vari appezzamenti di terreno, sulla pretesa di volerli porre a cultura risultando essi incolti o mal coltivati. Invero il movimento fu organizzato e diretto dalle organizzazioni sindacali dalle quali gli occupanti dipendevano, ed essi hanno posto a loro discolpa la circostanza che, essendo stati spinti all'occupazione appunto dai propri dirigenti sindacali, ritenevano di agire nella legalità, anche perché ad essi veniva assicurato che una apposita legge era stata pubblicata. La giustificazione non può essere presa in considerazione, risultando essa un'elementare espediente difensivo, dal momento che le forze dell'ordine più volte si recarono in pattuglie sui terreni occupati ed invitarono pacificamente gli occupanti a desistere dall'azione criminosa, e ciò malgrado essi non abbandonarono i terreni, determinandosi a farlo solo in un secondo momento, cioè quando le ripetute forze ebbero ad intervenire con maggiore energia. Pertanto la responsabilità penale dei prevenuti, ad eccezione di coloro fra essi che ebbero a provare la loro innocenza, così come sarà esaminato appresso, risulta pienamente provata. Appare, però, al giudicante che l'imputazione così come formulata in rubrica

deve essere modificata riscontrandosi ricorrenti nella specie gli estremi del reato di cui all'art. 634 c.p. più specificatamente che quelli di cui all'art. 633 stesso codice. Ed infatti, poiché l'elemento di fatto che caratterizza, differenziandoli, i due reati è quello della violenza (come aggravante del caso dell'art. 633 e come elemento costitutivo dell'art. 634) il concretizzarsi di uno piuttosto che l'altro dei due reati dipende dal fine cui l'agente tende con la commissione del fatto. In altri termini, ricorrendo alla commissione di un'arbitraria occupazione di terreno l'estremo della violenza, per configurare l'una forma di reato piuttosto che l'altra bisogna avere riguardo al fine dell'agente restando diversamente inesplicabile la diversa forma di violenza che riguarda le modalità di esecuzione. Ora, nel caso, essendo la violenza insita nel numero rilevante di persone occupanti la stessa zona di terreno, resta da porsi il quesito: a cosa miravano gli imputati? La risposta appare inequivocabile, poiché nel fatto si riscontrano precisi gli elementi dello spoglio violento del possesso: gli occupanti miravano a privare il possessore del potere sul terreno, sostituendosi ad esso nel compire gli atti di disponibilità dello stesso, ponendolo a cultura nei modi che ad essi sarebbe apparso opportuno. Ed infatti, se gli occupanti non fossero stati allontanati dai terreni occupati, questi sarebbero stati detratti completamente alla disponibilità possessoria dei proprietari e dei conduttori, i quali, appunto per ciò, sarebbero risultati spogliati violentemente dal pacifico possesso dei terreni. Ordunque, poiché dello spoglio, a norma dell'art. II68 cod. civ. la violenza è l'elemento caratteristico, deriva come ovvia conseguenza che la esplicita violenza ricorrente nel fatto degli imputati è elemento caratteristico e integratore del reato di cui all'art.634 c.p. Gli imputati perciò debbono rispondere di tale reato, non ostando alla modificazione generica dell'affermazione di "Invasione" fatta nella rubrica. In particolare posizione si trovano gli imputati Nicastri Fiorigi e Villano Giovanni, i quali, attraverso la prova testimoniali fornita, lasciano nel dubbio la loro partecipazione al fatto; il che è verosimile anche malgrado la denuncia dei Carabinieri, poiché in verità, nei giorni delle occupazioni si verificò una tale confusione per cui è possibile che gli agenti di polizia giudiziaria ebbero ad incorrere in errore nell'identificazione degli occupanti, anche perché spesso le identificazioni stesse venivano fornite da terzi. Essi per tanto vanno assolti per insufficienza di prove, All'imputato Renne Orlando può essere concesso il perdono giudiziale e pertanto a suo carico è a dichiararsi il non luogo a procedere. Per gli altri imputati pene equa appare quella di mesi uno di reclusione e Lire mille di multa ciascuno, per alcuni va maggiorata in virtù della posizione di reiterazione del reato.

P.Q.M.

Dichiara Giovita Faustino, Gallo Paolo, Nicastri Giuseppe, Sisto Eugenio, Isabella Vincenzo, Mendicino Giovanni fu Gregorio, Vescio Santo, Pati Vincenzo, Crocco Domenico, Mendicino Vincenzo, Ferraro Salvatore fu Francesco, Aiello Luigi, Stella Santo, d'Agostino Alfredo, Campisano Natale, Aiello Vincenzo, Floro Pietro, Bartolotta Felice, Campisano Antonio di Francesco, Campisano Pietro, Niccoli Michele, Floro Candido, Benvenuto Buovo, Trunzo Francesco, Mendicino Giuseppe, Crocco Edmondo, Rotella Tommaso, Pallone Gennaro, Floro Amabile, Colistro Odoardo, Fiore Orlando, Crocco Salvatore fu Alfonso, Morosini Francesco, Floro Gennaro, Campisano Antonio fu Domenico, Crocco Giovanni fu Pietro, Gallo Natale, Nicastri Francesco, Ferraro Mariano, Ruperto Nicola, Villella Giovanni, Damiano Carmine, Scalercio Ortenzio, Aiello Rosario, Gracco Giacinto, Stella Davide, Ferraro Mariano, Pontieri Angelo, Damiano Ortensio, Aurelio Nicola, Vescio Tommaso, Stella Giuseppe, Umbertino Giuseppe, Campisano Giuseppe, Crocco G. Salvatore, Vaccaro Vincenzo, Guido Battista, Mastroianni Santo, Curcio Michele, Vaccaro Saverio, Damiano Francesco, Damiano Antonio, Vaccaro Alberto, Vaccaro Andrea, Trunzo Pietro, Alberti Battista e Mendicino Giovanni di Nicola colpevoli del reato di cui all'art.634c.p. così modificata la rubrica e così li condanna, in virtù delle recidive contestate: Scalercio Ortenzio, Crocco Domenico, Stella Davide, Vaccaro Saverio, alla pena di mesi uno e gg.5 di reclusione e Lire 110 di multa ciascuno; Crocco Giovanni, Gallo Natale, Aiello Vincenzo, Bartolotta Felice, Campisano Antonio, Stella Giuseppe, Crocco V. Salvatore, Morosini Francesco, Alberti Battista, Vaccaro Andrea, Umbertino Giuseppe, Isabella Vincenzo, Damiano Carmine, Trunzo F. Antonio, Vaccaro Alberto, alla pena di mesi uno e gg. 10 di reclusione, ed alla multa di Lire 1500 ciascuno; Giovita Faustino, Gallo Paolo, Nicastri Giuseppe, Sisto Eugenio, Mendicino Giovanni fu Gregorio, Vescio Santo, Pati Vincenzo, Mendicino Vincenzo, Ferraro salvatore fu Francesco, Aiello Luigi, Stella Santo, D'Agostino Alfredo, Campisano Natale, Floro Pietro, Campisano Pietro, Niccoli Michele, Floro Candido, Benvenuto Buovo, Mendicino Giuseppe, Crocco Edmondo, Rotella Tommaso, Pallone Gennaro, Floro Annibale, Colistro Edoardo, Fiore Orlando, Floro Gennaro, Ferraro Mariano, Ruperto Nicola, Aiello Rosario, Gracco Giacinto, Vaccaro Vincenzo, Guido Giovan Battista, Mastroianni Santo, Curcio Michele, Damiano Francesco, Damiano Antonio, Trunzo Pietro, Mendicino Giovanni di Nicola, alla pena di mesi uno di reclusione e Lire 1000 di multa ciascuno. In solido al pagamento delle spese processuali. Sospende la pena nei riguardi di questi ultimi tranne che per Ferraro Mariano, a termini e condizioni di legge. Visto l'art.478 c.p.p.

dichiara di non doversi procedere a carico di Renne Orlando per concessione del perdono giudiziale. Visto l'art. 479 assolve Nicastrì Fiorigi Villano Giovanni per insufficienza di prove?

Nocera Terinese 24/10/1950

Spelato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

V. Pretore
Il ~~Commissario~~ ~~Penale~~ di Nocera Terinese ~~(S)~~

~~composto dei magistrati:~~
Dott. Magnavita Antonio *Presidente*
Giudice

N. 160 Reg. Sent.
N° 55/950 R.G.

SENTENZA

in data 24/10/50

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale (1) _____
contro _____

1) Faustino Giovaia di Giovanni - Contumace -
2) Gallo Paolo fu Gennaro
3) Nicastrì Giuseppe fu Giuseppe
4) Sisto Eugenio di NN.
5) Isabella Vincenzo di Antonio
6) Mendicino Giovanni fu Gregorio
7) Vescio Santo fu Rosario
8) Fatti Vincenzo fu Francesco
9) Crocco Domenico fu Giovanni
10) Mendicino Vincenzo di Giovanni
11) Ferraro Salvatore fu Francesco - Contumace -
12) Aiello Luigi fu Tommaso
13) Stella Santo di Francesco
14) D'Agostino Alfredo di Ernesto
15) Campisano Natale di Giuseppe
16) Campisano Antonio di Francesco
17) Aiello Vincenzo di Luigi
18) Floro Pietro di Rosario - Contumace
19) Bartolotta Felice fu Antonio
20) Campisano Pietro fu Domenico
21) Niccoli Michele di Antonio
22) Floro Candido fu Natale
23) Benvenuto Buovo di Tommaso
24) Frunzo Francesco fu F. Antonio
25) Mendicino Giuseppe di Nicola
26) Crocco Edmondo di Domenico
27) Rotella Tommaso fu Antonio
28) Pallone Gennaro fu Ignazio
29) Floro Amabile Nicola di NN.
30) Calistro Odoardo di NN.
31) Nicastrì Fiorigi fu Rosario

depositata in cancelleria
il 2/11/50
Il Cancelliere
Li _____
fatto avviso di che all' articolo 151 Cod. proc. pen.
Il Cancelliere

(4) a procedimento formale o per citazione diretta.

11/9.7.52
Rilasciata copia a
Faustino Magnavita

Firenze - Mozzon S. A.
1101

1
289

Ho voluto ricordare una pagina gloriosa della storia recente di Falerna, per non dimenticare, mai, e consegnare alle future generazioni, affinché la memoria non vada dispersa .

Per ulteriori approfondimenti, consiglio la lettura del libro del Prof. Franco Ferlino
“Da Melissa a Nocera

Falerna 08 Novembre 2014